



COMUNE DI SIENA
DIREZIONE SERVIZI ISTITUZIONALI

REGOLAMENTO
DEI
CONSIGLI DI AREA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15/02/2023

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI AREA

SIENA PARTECIPATA E SOLIDALE

IL RUOLO DEL TERRITORIO E LE SUE ARTICOLAZIONI

SUSSIDIARIETA' E RAPPRESENTANZA

Art. 1 –

Il Comune di Siena favorisce la partecipazione e l'adesione dei cittadini alle attività sul territorio, legate all'interesse per la Città, secondo i principi di sussidiarietà e gratuità.

Art. 2 –

Il Comune promuove la realizzazione di articolazioni su base territoriale con specifica denominazione, sulla base del progetto: Siena partecipata e solidale per la diffusione e presenza istituzionale e la crescita della rete sociale, oggetto del presente regolamento. La denominazione delle articolazioni territoriali è la seguente:

- Consiglio di Area 1 : Acquacalda, Petriccio.
- Consiglio di Area 2 : Scacciapensieri, San miniato, Vico Alto.
- Consiglio di Area 3 : Pispini Romana, Taverne, Isola d'Arbia.
- Consiglio di Area 4 : San Marco, Tufi, Costalpino, Ginestreto.
- Consiglio di Area 5 : Camollia, Palazzo Diavoli, San Prospero, Ravacciano.

L'attività assume un ruolo meramente consultivo e propositivo nel rispetto delle competenze degli Organi di governo del Comune e con riferimento nei riguardi del Sindaco e/o consigliere delegato. L'ambito territoriale di competenza di ciascuna Area è fissato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 3 –

L'amministrazione Comunale garantisce l'attività dei Consigli di Area assegnando una sede idonea allo svolgimento delle funzioni e la dotazione necessaria all'ordinato svolgimento della loro funzione. Le sedi individuate dall'amministrazione comunale sono le seguenti :

- Consiglio di Area 1 : Via Bernardo Tolomei 5 piano 1 (stanza comune) .
- Consiglio di Area 2 : Via Pietro Nenni 10 (centro civico La Meridiana).
- Consiglio di Area 3 : Via Aldobrando degli Aldobrandeschi 24 (centro anziani).
- Consiglio di Area 4 : Via San Marco 90 (ex Circoscrizione 4)
- Consiglio di Area 5 : Via Patrizio Fracassi 12 (Centro Civico Federico Tozzi).

Art. 4 –

Il Sindaco e/o un Consigliere Comunale Delegato segue l'attività dei Consigli di Area e ne riferisce alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni consiliari . Il Sindaco anche mediante il consigliere delegato assicura periodici incontri con i Coordinatori di ogni singola Area per le problematiche di interesse del territorio di competenza.

Art. 5 –

Il Sindaco può programmare la convocazione periodica di specifica Conferenza dei coordinatori delle singole aree per lo scambio di informazioni, per il coordinamento di iniziative, la promozione di eventi nell'interesse dell'intera Città o di singole zone territoriali, frazioni, località.

Art. 6 –

L'adesione al progetto Siena partecipata e solidale è totalmente gratuita e spontanea sulla base delle norme contenute nel presente regolamento. Il Comune si impegna a reperire soluzioni organizzative come le sedi per le assemblee di quartiere che verranno convocate almeno due volte all'anno, senza oneri aggiuntivi a proprio carico.

COMPOSIZIONE, COMPETENZE E DURATA DEI CONSIGLI

Art. 7–

Ciascuna Area è rappresentata da un apposito consiglio nominato dal Sindaco, su proposta del Consiglio Comunale, composto secondo il principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza e precisamente: N. 12 componenti complessivi di cui N. 6 indicati dai gruppi consiliari di maggioranza e N. 4 dai gruppi consiliari di minoranza . N. 2 , un uomo ed una donna, iscritti spontaneamente ad un albo predisposto appositamente per tali nomine. In caso di mancate disponibilità provvede il Sindaco su proposta motivata del Consiglio Comunale.

Art. 8 –

I componenti di ciascun consiglio dovranno essere cittadini residenti o attivi a livello sociale o lavorativo all'interno dell'area che andranno a rappresentare. Nella composizione viene comunque garantita all'interno di ogni singolo consiglio la rappresentanza di genere in misura pari almeno al 40% .

Art. 9 –

La durata dei consigli di area coincide con la durata del mandato amministrativo. I consigli di area dovranno essere rinnovati entro e non oltre i 6 mesi dall'insediamento del nuovo consiglio comunale. Lo scioglimento del consiglio comunale comporta il rinnovo dei consigli di area secondo le misure e le procedure previste.

Il Sindaco può valutare in caso di gravi e reiterati comportamenti o ingiustificate e reiterate assenze dei componenti i Consigli di area, previa contestazione scritta, l'eventuale scioglimento e/o la revoca dei singoli componenti, con relativo rinnovo. Del pari provvede al rinnovo in caso di dimissioni, protocollate e immediatamente efficaci, o eventi imprevisti.

Art. 10 –

Ciascun Consiglio di area provvede alla nomina di un proprio Coordinatore con il compito di tenere contatti con il Sindaco e/o consigliere delegato sull'attività consultiva e propositiva del Consiglio stesso. Il consiglio provvede alla nomina di un vicecoordinatore rappresentativo delle minoranze. Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Art. 11 –

1. I Consigli di Area sono istituiti al fine di promuovere occasioni di socializzazione dei cittadini e concorrono a rappresentare le esigenze della popolazione.
2. Sono strumento di consultazione da parte degli organi comunali; valorizzano le associazioni dei cittadini, le organizzazioni di volontariato, le altre formazioni sociali e l'iniziativa dei singoli cittadini residenti nel quartiere.
3. I Consigli di ciascun Area rappresentano all'Amministrazione Comunale obiettivi di interesse territoriale ma dovranno tenere conto delle esigenze generali del Comune.

Art. 12 –

Il Consiglio di area è convocato su invito del Coordinatore, con cadenza almeno trimestrale, pena la decadenza del consiglio stesso. Per la riunione di insediamento la convocazione è disposta dal Sindaco. Le convocazioni avvengono mediante avviso scritto, contenente di norma gli argomenti da trattare, partecipato ai componenti con almeno 15 giorni d'anticipo. Tutte le convocazioni vengono partecipate al Sindaco e/o consigliere delegato mediante sms, e-mail, pec. Nei riguardi dei singoli componenti il Consiglio le convocazioni avvengono mediante email all'indirizzo personale indicato

da ciascuno all'atto della nomina. La convocazione viene resa pubblica nei riguardi della cittadinanza mediante avviso.

Art. 13 –

La partecipazione ai Consigli di area è preclusa in caso di condanna per reati contro la P.A. Trovano altresì applicazione le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. In tale ipotesi si procede mediante provvedimento di decadenza da parte del Sindaco e relativo rinnovo. La qualità di consigliere comunale ed assessore, nonché quella di Sindaco esclude la partecipazione come componente del Consiglio di area. I componenti del Consiglio di area svolgono la propria attività in forma totalmente gratuita.

Art. 14 –

Ciascuna riunione deve essere oggetto di verbale in forma scritta, redatto e custodito a cura del Coordinatore, su modelli cartacei numerati e validati dal Segretario Generale.

Art. 15 –

1. La convocazione dei Consigli di Area è disposta dal Coordinatore o in sua assenza, dal Vice Coordinatore, d'intesa con il coordinatore stesso, ove possibile, mediante avviso scritto riportante l'ordine del giorno.

2. L'avviso viene trasmesso al Comune e pubblicato sul sito internet.

3. Le sedute dei Consigli di ciascuna Area sono presiedute dal Coordinatore o, in caso di suo temporaneo impedimento, dal Vicecoordinatore. 4. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno n. 6 membri. 5. I verbali sono redatti dal Coordinatore o da un suo delegato componente il Consiglio. 6. I verbali recano la firma del Coordinatore o del Vicecoordinatore e di almeno due ulteriori componenti del Consiglio.

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Art. 16 –

Alle riunioni del Consiglio di Area è ammesso a partecipare ed intervenire il Sindaco e/o il consigliere delegato (ne verrà nominato dal sindaco uno per ogni Area), senza diritto di voto.

COORDINATORE E VICECOORDINATORE DEI CONSIGLI

Art. 17 .

- 1 Il Coordinatore del Consiglio di Area è eletto dal Consiglio medesimo tra i propri componenti, con voto palese, a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni e a maggioranza semplice nella terza votazione.
2. L'elezione del Coordinatore deve essere effettuata entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio medesimo.
3. In caso di morte, dimissioni, revoca, sospensione, decadenza, le funzioni di Coordinatore vengono assunte, temporaneamente, dai Vicecoordinatore e il Consiglio di Area procede nella sua prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni, a nuova elezione.
4. Le dimissioni vanno presentate in forma scritta e motivata al Sindaco ed entro i 20 giorni successivi al Coordinatore del Consiglio di Area per la conferma.

Art. 18 –

La revoca alla carica di Coordinatore è disposta, in via ordinaria, dal Consiglio di Area su mozione motivata e sottoscritta da almeno due terzi dei componenti in carica, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. In via straordinaria su comunicazione motivata del Sindaco e successiva delibera di revoca da parte del Consiglio di Area. La delibera di revoca, in entrambi i casi, ordinaria e straordinaria, è disposta nel termine di gg. 20.

Art. 19 –

La decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Area comporta la decadenza dalla carica di Coordinatore.

Art. 20 –

Il Coordinatore:

1. Convoca e presiede il Consiglio di Area e ne redige i verbali, predisporre l'ordine del giorno delle riunioni, disciplina il lavoro e modera le discussioni.
2. Convoca e presiede le assemblee di cittadini indette dal Consiglio di Area.
3. Al Coordinatore viene trasmesso, per conoscenza, l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale con il relativo ordine del giorno.

Art. 21–

Il Vicecoordinatore:

1. Il Vicecoordinatore, nominato dal Coordinatore, coadiuva il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni ordinarie ed esercita le funzioni che gli vengono delegate.
2. In caso di assenza del Coordinatore, di impedimento temporaneo, di dimissioni, di decadenza e rimozione del Coordinatore, le funzioni sono esercitate dal Vicecoordinatore.

FUNZIONI DEI CONSIGLI DI AREA

Art. 22 -

1. I Consigli di ciascun Area, tramite il rispettivo Coordinatore, che ne deve valutare l'ammissibilità, hanno diritto ad accedere, agli atti necessari all'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, trasparenza ed accesso.
2. Tali richieste, se ritenute accoglibili, devono essere soddisfatte entro 45 giorni.

Art. 23 –

I Consigli di Area:

1. Favoriscono la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita Sociale e politica cittadina e l'integrazione fra l'azione degli Organi di governo del Comune e il territorio.
2. Valorizzano il libero associazionismo presente sul territorio in attuazione del principio di sussidiarietà.
3. Promuovono e collaborano, d'intesa con gli Assessorati di riferimento e nell'ambito della programmazione comunale, alla realizzazione di iniziative volte a creare aggregazione e solidarietà tra i cittadini.
4. Promuovono, d'intesa con gli Organi di governo del Comune, assemblee pubbliche per discutere questioni legate al proprio territorio.

Art. 24 –

1. I Consigli di Area rivolgono all'Amministrazione Comunale proposte di intervento su oggetti di interesse dell'Area, di propria iniziativa o su richiesta di un adeguato numero di cittadini residenti (almeno 50).
2. L'Amministrazione comunale, previa istruttoria di competenza, risponde alla proposta entro 90 giorni, salvo questioni di particolare urgenza.

Art. 25 –

I Consigli di Area, tramite il consigliere delegato, possono esprimere parere su deliberazioni che interessino il territorio di competenza, nell'ambito di un coordinamento istituzionale dell'intera Città.

Art. 26 –

Ogni anno, in tempo utile per la stesura dei documenti di bilancio, i Consigli di Area potranno indicare le priorità di intervento rispetto ai bisogni emersi nel proprio territorio nonché presentare proposte di specifici progetti per la relativa valutazione, approvazione e finanziamento da parte del Comune.

Art. 27 –

La presente regolamentazione potrà essere soggetta a verifica e modifiche , al fine di assicurare una normativa funzionale e rispondente all'effettivo svolgimento dei Consigli di Area. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano le norme vigenti, in quanto applicabili.